

Nuovo credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione (L. 160/2020 co. 198 - 209)

Riorganizzazione del precedente credito R&S ed ampliamento con nuove fattispecie.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, le imprese di ogni dimensione potranno beneficiare del nuovo credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica disciplinato dalla legge di Bilancio 2020.

La determinazione e la misura del credito d'imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili:

1. attività di ricerca e sviluppo (da individuarsi con decreto ancora da emanare):

- 12% della relativa base di calcolo (ovvero delle spese ammissibili)
- limite massimo di 3 milioni di euro

2. attività di innovazione tecnologica, suddivise in innovazione tecnologica classica e attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0:

- 6% (10% nel caso di transizione ecologica e innovazione 4.0) della relativa base di calcolo (ovvero delle spese ammissibili)
- limite massimo di 1,5 milioni di euro

3. attività di design e ideazione estetica, svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico verranno dettati i criteri per la corretta applicazione della norma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati):

- 6% della relativa base di calcolo (ovvero delle spese ammissibili)
- limite massimo di 1,5 milioni di euro

Ai fini della determinazione della base di calcolo del bonus, sono considerate ammissibili - nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità - le spese per il personale, quelle relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti, per servizi di consulenza, nonché per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione.

Il credito d'imposta spettante sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

L'ottenimento del credito d'imposta è subordinato all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti, in estrema sintesi:

1. la certificazione della documentazione (rilasciata da un revisore legale dei conti o società di revisione);
2. la relazione tecnica (predisposta a cura del responsabile aziendale e sottoscritta dal legale rappresentante);
3. la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (le modalità operative saranno definite con apposito Decreto).

Il credito d'imposta sarà cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi (e.g. credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, credito d'imposta in Formazione 4.0).

I professionisti del nostro studio sono a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore informazione in merito alla predetta agevolazione ed assistervi nella valutazione del possibile beneficio derivante da tale nuova disposizione normativa, pertanto, si invitano i clienti interessati a prendere contatto quanto prima con il professionista di riferimento per gli opportuni approfondimenti.